



COMUNE DI ROCCAMENA Provincia di Palermo

Via Umberto I, 173 90040 Roccamena Tel. 0918469011 fax 0918469027

ORDINANZA N° 52 DEL 3 settembre 2015

OGGETTO: “Meloona Festival” e notte Bianca” – Disposizioni sull’uso di alcolici: contrasto all’abuso di alcolici e superalcolici, divieto di vendita, per asporto, di bevande e alimenti in contenitori di vetro e in lattine e sugli intrattenimenti musicali presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE nei giorni 5 e 6 settembre 2015, si terrà in Roccamena la 3^a edizione del “Meloona Festival” che prevede un ricco programma manifestazioni, ivi compresa la Notte Bianca prevista per il giorno 5.

CHE in concomitanza con la suddetta sagra, è uso concedere l’occupazione di suolo pubblico ad operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO che l’abuso di sostanze alcoliche può determinare l’insorgere di litigiosità, di schiamazzi notturni e in genere di situazioni che creano disagi e percezioni d’insicurezza nella cittadinanza, rappresentando grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini, e per la sicurezza e incolumità pubbliche;

RILEVATO che l’articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori o infermi di mente, mentre l’articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell’attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunto in maniera eccessiva;

CONSTATATO che in alcune zone del territorio comunale si registra, con sempre maggior frequenza, il fenomeno dell’abbandono su spazi pubblici (marciapiedi, vie, piazze, aree verdi, sedi stradali in genere), di contenitori per bevande, in vetro e in lattine, che possono costituire un oggettivo stato di pericoli per l’utenza che fruisce in modo corretto degli spazi pubblici, con particolare riguardo all’utenza infantile;

RILEVATO che bottiglie di vetro e lattine, se adoperate impropriamente, possono trasformarsi in veri e propri corpi contundenti, ovvero quali oggetti di lancio all’indirizzo di persone o cose;

PRESO ATTO che la presenza di bottiglie di vetro, sia intere sia in frantumi, costituisce un serio fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale e costituisce, inoltre, un fattore di mancanza igienica e mancato decoro per il nostro paese;

RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevenire le situazioni sopradette e fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere eventuali violazioni e assicurare nel contempo una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza al notevole numero di turisti e residenti presenti nel territorio comunale durante la stagione estiva;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 n. 125;

RICHIAMATO il D.L. n° 92 del 23 maggio 2008, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”*, convertito con modificazioni nella legge del 24 agosto 2008, n° 125 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008, che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e sue *ss. ii. e mm.*

VISTA la determinazione sindacale n° 38 del 2 agosto 2010 avente ad oggetto: *“ Determinazione dell'orario di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande valido dal 1° agosto al 31 agosto dell'anno 2010.*

ORDINA

- In tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18; i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione hanno l'obbligo di esporre in maniera ben visibile al pubblico un cartello recante la dicitura seguente:

“Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 689 del Codice Penale, nonché ai sensi dell'art. 7 del D.L. 158/2012”.

- Ai titolari o gestori di esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia in sede fissa sia su aree pubbliche, è fatto divieto, dalle ore 14,00 di giorno 5 settembre 2015 e fino alle ore 06,00 del giorno successivo e dalle ore 16,00 di giorno 6 settembre e fino alle ore 01,00 del giorno successivo, di vendere, per asporto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande o alimenti di qualsiasi specie in contenitori di vetro o in lattine.

Le bevande e/o gli alimenti per asporto dovranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri o contenitori di plastica, mentre le bottiglie e le lattine vuote dovranno essere custodite dall'esercente la pubblica somministrazione.

La somministrazione in bicchieri di vetro è consentita esclusivamente per la consumazione ai tavoli ubicati negli spazi pubblici dati in concessione.

- L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
- Fare obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

In occasione del Meloon Festival e in particolare durante la Notte Bianca di giorno 5 settembre 2015, è consentito agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande proporre, all'interno dei loro locali e/o negli spazi pubblici dati in concessione, intrattenimenti musicali **dalle ore 16,00 di giorno 5 settembre 2015 e fino alle ore 06,00 del giorno successivo e dalle ore 16,00 di giorno 6 settembre e fino alle ore 01,00 del giorno successivo,**

DISPONE

- 1) Di notificare la presente Ordinanza ai titolari e/o esercenti l'attività di somministrazione pubblica di alimenti e bevande.
- 2) Di notificare, altresì, copia della presente Ordinanza al Comandante la locale Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale, per l'esecuzione della stessa.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Roccamena.

DÀ ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24 luglio 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Palermo anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4° della L. 07 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia e in sede straordinaria all'indirizzo del Presidente della Ragione Siciliana rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roccamena.

Roccamena,

IL SINDACO
Tommaso Ciaccio